

Decisione n. 16 del 30.07.2020

OGGETTO: Sigg.ri (*Omissis*) –  
Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

#### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota del 01.07.2020, acquisita al protocollo n. 734 ED, con la quale l'Avv. (*Omissis*) ed il Sig. (*Omissis*) hanno richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del silenzio-rifiuto opposto dal Comune di (*Omissis*) alla propria richiesta, prodotta con pec del 07.05.20, di informazioni nonché accesso alla documentazione afferente agli immobili di proprietà della Ditta (*Omissis*) catastalmente individuati al (*Omissis*), come meglio esplicitati nella nota in argomento, avanzata in qualità di proprietari/condomini/confinanti degli immobili in questione;

VISTA la nota, prot. n. 764 ED del 09.08.17, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito l'istanza, ha chiesto al Comune di (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 giorni per la formulazione delle motivazioni e sospendendo, all'uopo, il presente procedimento;

CONSIDERATO che l'Ente, in riscontro alla richiesta di questo Ufficio, con nota prot. n. 855 del 22.07.20 ha confermato il denegato accesso ritenendo l'istanza "generica, non indicando oggetti determinati o determinabili" e pertanto inammissibile poiché finalizzata ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione nonché ad acquisire notizie che presuppongano un'attività di elaborazione dati da parte dell'Ente;

RILEVATO che:

- la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi pone sul piano oggettivo il rapporto regola-eccezione chiarendo che la regola è la doverosità dell'accesso mentre le specifiche eccezioni analiticamente indicate costituiscono ipotesi derogatorie e dunque residuali;



Il Difensore Civico

- il TAR Liguria, nella sentenza n. 15/ 2019, riconosce al condomino - proprietario un vero e proprio diritto di accesso agli atti disponendo che l'amministrazione esibisca i documenti richiesti;
- l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda" (cfr. TAR Lazio, Sez I, 24/03/2016, n. 3694 che richiama TAR Lazio, Sez. III quater, 10/03/2011, n. 2181; Cons. Stato, VI Sez., 27/10/2006 n. 6441; TAR. Lazio, Sez. III, 16/06/2006 n. 4667);
- il diritto di accesso postula un accertamento concreto dell'esistenza di un bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, poiché non è orientato ad un controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa (espressamente vietato a norma dell'art. 24, comma 3), ma solo alla conoscenza da parte dei singoli titolari di atti effettivamente, o anche solo potenzialmente, incidenti sui loro interessi particolari" (cfr. TAR Campania – Salerno, Sez. I, 06/04/2016, n. 3; si veda anche TAR Campania – Salerno, Sez. I, 03/03/2015, n. 466);

- non sono stati specificatamente dedotti i motivi palesati dal contro interessato, idonei ad individuare il pregiudizio che l'accesso potrebbe arrecare allo stesso;

TENUTO CONTO che:

il comma 4 dell'art. 22, della L. 241/90 dispone comunque che “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”;

RITENUTO che, nel caso di specie:

- appare sussistente l'interesse degli istanti, essendo il medesimo rilevabile dagli atti e che l'istanza si riferisce ad atti individuati in modo sufficientemente circostanziato;
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto in capo ai ricorrenti per ottenere l'accesso prettamente agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90, escludendo dall'accesso le informazioni che non rivestano carattere documentale;
- la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dall'Avv. (*Omissis*) e dal Sig. (*Omissis*) limitatamente alla documentazione afferente agli immobili di proprietà della Ditta (*Omissis*) catastalmente individuati al (*Omissis*), come meglio esplicitati nella nota in argomento, escludendo dall'accesso le informazioni che non rivestano carattere documentale;
- di comunicare il presente atto ai ricorrenti ed al Comune di (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo